

**UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO**

(sede Ponti)

**Convenzione per il conferimento all'Unione Montana Suol d'Aleramo della funzione fondamentale Edilizia Scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (lett. h) dell'art. 14, comma 27, del D.L.78/2010)**

\*\*\*\*\*

Rep. n. \_\_\_\_\_

Il giorno .....del mese di.....dell'anno ....., nella Sede dell'Unione Montana Suol d'Aleramo nel Comune di Ponti, con la presente convenzione, tra i signori:

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

## PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 09/07/2013 i Comuni di BISTAGNO, CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO, TERZO hanno costituito l'Unione Montana di Comuni denominata UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 11/2012;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- i comuni di CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MONTECHIARO D'ACQUI ???, MORBELLO, PARETO, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO ????, TERZO hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto; l'avvio della gestione stessa decorre dal 01 gennaio 2015;
- i comuni di BISTAGNO, MELAZZO e PONTI hanno scelto di gestire la funzione mediante convenzione, strumento che garantisce un elevato grado di flessibilità e agisce in maniera non strutturale sull'assetto amministrativo del comune; l'avvio della gestione associata in oggetto decorrerà dal momento della sottoscrizione della convenzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale **Edilizia Scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici**. L'Unione Montana Suol d'Aleramo è individuato quale ente capofila.
2. Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione della presente convenzione i seguenti servizi:
  - a) nidi d'infanzia
  - b) scuole dell'infanzia
  - c) trasporti scolastici
  - d) servizio mensa
  - e) coordinamento pedagogico
  - f) coordinamento politiche della scuola
  - g) altri servizi in materia educativa
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

### ART. 2 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La gestione associata della funzione **Edilizia Scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici** persegue i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
- b) assicurare l'economicità dei servizi associati, attraverso la gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- c) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni aderenti;
- d) assicurare la semplificazione, la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi in svolti in forma associata;
- e) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

### ART. 3 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la sottoscrizione della presente convenzione.
2. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente

sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate.

3. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

L'Unione prevede di gestire il servizio di trasporto scolastico a partire dall'anno scolastico 2015-2016, in modo da non creare disservizi ad anno scolastico già in corso. Il servizio di trasporto scolastico sarà disciplinato con un apposito Regolamento attuativo, che sarà concordato con i Comuni aderenti, il cui parere è obbligatorio e vincolante.

4. I costi relativi all'edilizia scolastica gravano sui Comuni sedi di plessi scolastici, interessati agli interventi. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente all'abbattimento dei costi compatibilmente con le risorse a disposizione.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, è nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

#### **ART. 4**

#### **DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione.

4. In fase di prima attuazione non risulta personale da trasferire all'Unione Montana, dipendente dei Comuni aderenti, che sia interamente adibito alla funzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi a operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività

non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

## **ART. 5**

### **RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
2. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione al numero di ore di lavoro prestate dal personale incaricato. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.
3. La funzione in oggetto non deve costituire né un onere né una utilità per l'Unione. Gli eventuali contributi statali e/o regionali per la gestione dei servizi associati confluiranno in quota parte nel riparto generale tra le entrate, a riduzione della spesa totale della funzione.
4. Nel budget di previsione le entrate e le spese devono essere in pareggio. Nel caso in cui, in sede di consuntivo, le entrate siano superiori alle spese, tale maggiori entrate potranno essere utilizzate per la copertura del costo del servizio dell'anno successivo.
5. Nel caso in cui le spese siano superiori alle entrate, la differenza sarà posta a carico dei Comuni, in proporzione agli abitanti al 31 dicembre di due anni precedenti.
6. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni.
7. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale e un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
8. L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato:
  - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
  - il rendiconto di gestione nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
9. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio è esaminato, entro quindici giorni dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
10. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica

politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

11. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

## **ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - CONFERENZA DEI SINDACI**

1. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione, secondo le rispettive esigenze, potrà essere attivo un referente e/o sportello territoriale decentrato, che sarà programmato a inizio anno nella seduta della Conferenza dei Sindaci, fermo restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

2. Per l'esame delle problematiche concernenti le funzioni del servizio è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, composta dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, e dai Sindaci o delegati dei Comuni aderenti alla funzione.

3. La Conferenza dei Sindaci ha competenza in materia di:

- a) criteri di riparto delle spese di personale, di gestione e di funzionamento;
- b) approvazione budget preventivo e consuntivo di spesa;
- c) verifica dello stato d'attuazione degli obiettivi;
- d) organizzazione e funzionamento del servizio associato e del personale addetto allo stesso;
- e) articolazione dell'orario di servizio;
- f) organizzazione degli sportelli territoriali decentrati nei singoli comuni.

## **ART. 7 BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- a) in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni e ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
- c) beni, mobili, arredi e dotazione tecnologica di base in possesso dell'Unione.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

## **ART. 8 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre eventualmente una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario a erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla funzione.

#### **ART. 9**

#### **DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione. La durata della presente convenzione è fissata in 5 anni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia municipale.

#### **ART. 10**

#### **RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili e immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso saranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi sia capitale, e ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili e immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni

revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, è assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui è esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

## **ART. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

## **ART. 12 CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

## **ART. 13 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

## **ART. 14 REGISTRAZIONE**

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI .....